

circolare
27 FEBBRAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 27 febbraio 2014

Oggetto

Le sanzioni sul lavoro dopo la conversione del D.L. n. 145/2013

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, la legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 145/2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia).

In fase di conversione in legge, il D.L. ha subito profonde modifiche disponendo che gli importi delle sanzioni amministrative previste in relazione alle violazioni in materia di orario di lavoro sono raddoppiati (e non decuplicati come previsto nel testo ante conversione).

La legge è in vigore dal 22 febbraio 2014 e i nuovi importi sanzionatori si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia).

Nello specifico sono raddoppiati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione:

- della durata media massima dell'orario di lavoro (art. 4, comma 2, D.Lgs. n.66/2003);
- della disciplina dei riposi settimanali (art. 9, comma 1, D.Lgs. n.66/2003);
- della disciplina dei riposi giornalieri (art. 7, comma 1, D.Lgs. n.66/2003).

Tanto premesso in relazione alle violazioni connesse a decorrere dal 24 dicembre 2013 la sanzione amministrativa relativa alla durata media massima dell'orario di lavoro e alla disciplina dei riposi settimanali è stabilita

- da euro 200 ad euro 1500 per le violazioni realizzate nei confronti di massimo 5 lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di riferimento;
- da euro 800 ad euro 3.000 per le violazioni realizzate nei confronti di più di 5 lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di riferimento;
- da euro 2.000 ad euro 10.000 per le violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento.

La sanzione amministrativa relativa alla violazione della disciplina dei riposi giornalieri è stabilita

- da euro 100 ad euro 300 per le violazioni realizzate nei confronti di massimo 5 lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di 24 ore;
- da euro 600 ad euro 2.000 per le violazioni realizzate nei confronti di più di 5 lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di 24 ore;
- da euro 1.800 ad euro 3.000 per le violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di 24 ore.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

